



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

SCHEMA REGOLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE PREVISTI DAL TITOLO II DELLO STATUTO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Allegato A della delibera n. 15 del 25/02/2014



INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Forme di consultazione	3
Art. 3 – Cause di esclusione	4
Art. 4 – Albo delle Associazioni	4
Art. 5 – Diritto di partecipazione.....	5
Art. 6 – Andamento audizione	5
Art. 7 – Volontariato e Cooperative Sociali.....	6
CAPO II - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE	6
Art. 8 – Le Consulte	6
Art. 9 - Assemblea.....	6
Art 10 - Comitato Esecutivo.....	7
Art.11 - Presidente.....	7
Art. 12 – Coordinamento delle Consulte e Pareri	8
Art. 13 – Conferenza annuale di bilancio.....	8
CAPO III - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.....	9
Art. 14 – Istanze	9
Art. 15 – Petizioni.....	10
Art. 16 – Proposte.....	11
Art. 17 – Iniziativa per atti di competenza del Consiglio	11
CAPO IV - CONSULTAZIONI E REFERENDUM.....	12
Art. 18 - Consultazione popolare	12
Art. 19 – Consultazioni tramite questionari	13
Art. 20 – Iniziativa del referendum	13
Art. 21 - Proposte di referendum.....	14
Art. 22 – Iniziativa del referendum da parte dei cittadini	14
Art. 23 – Indizione referendum	15
Art. 24 – Avviso del referendum.....	15
Art. 25 – Schede del referendum.....	15
Art. 26 – Operazioni referendarie.....	16
Art. 27 – Esercizio del voto per i non iscritti nelle liste elettorali	16
Art. 28 – Propaganda.....	16
Art. 29 – Conferenza annuale dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani.	16
Art. 30 – Disposizioni finali	16



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 del DLgs 267/2000 e s.m.i. e del titolo II dello Statuto del Comune di Reggio Calabria, disciplina le modalità di esercizio e determina le misure organizzative necessarie ad attuare i diritti di partecipazione popolare e di valorizzazione delle libere forme associative.

2. Il Comune riconosce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'azione amministrativa, anche con riferimento agli organismi costituiti dagli utenti dei servizi comunali a domanda individuale.

3. Ai fini del presente regolamento, sono titolari dei diritti di partecipazione:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, nonché i cittadini dell'unione europea, gli stranieri regolarmente residenti o apolidi domiciliate nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio;
- b) ogni associazione o comitato o movimento, non avente fine di lucro né scopi di organizzazione e/o propaganda politica o ideologica, con sede legale nel comune di Reggio Calabria o che sia sede locale di un organismo a carattere nazionale, e che abbia almeno 100 associati tra i cittadini di cui alla lettera a);
- c) ogni organizzazione di rappresentanza delle categorie produttive componente il Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria;
- d) ogni associazione dei consumatori e degli utenti, iscritta nell'elenco di cui all'articolo 137 del DLgs 206/2005 ovvero nel rispettivo elenco della Regione Calabria di cui all'articolo 14 bis comma 3 della L.R. 8/2003 che sia operativa anche in ambito comunale;
- e) ogni organizzazione di rappresentanza del sistema ordinistico delle professioni, con sede legale nel Comune di Reggio Calabria o che sia sede locale di un corrispondente organismo a carattere nazionale.

4. Fermo quanto precede, le organizzazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) formano la Consulta permanente per “Lo sviluppo economico e la qualità dei servizi comunali” di cui al successivo articolo 30 comma 5.

Art. 2 – Forme di consultazione

1. Il Comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove le seguenti forme di consultazione:

- a) assemblee di cittadini, anche limitatamente ai residenti di quartieri o frazioni del territorio;
- b) inviti pubblici a presentare proposte e osservazioni in merito a provvedimenti di organi comunali ;
- c) udienze conoscitive, nei confronti di organizzazioni rappresentative in ambito produttoriale, dei lavoratori e dell'utenza e dei consumatori, al fine



proposte e contributi prima di adottare atti di particolare importanza riguardanti la comunità;

d) indagini sulla qualità percepita dei servizi erogati;

e) sondaggi d'opinione;

f) referendum;

g) consulte tematiche di partecipazione per specifici argomenti.

2. Le forme di consultazione di cui al comma 1 devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 3 – Cause di esclusione

1. Non possono essere iscritte all'albo di cui all'articolo 4 le associazioni i cui rappresentanti legali e/o soci dotati di poteri di rappresentanza si trovino in una delle seguenti cause:

a) incompatibilità previste dall'articolo 5 dello Statuto;

b) ricoprono o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio un incarico di amministratore nel Comune di Reggio Calabria o in una società od altro organismo dallo stesso controllato;

c) ogni altra incompatibilità o inconferibilità prevista dalla legge quale causa di esclusione per ricevere nomine od incarichi di qualunque natura dal Comune.

Art. 4 – Albo delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale è istituito, presso la Segreteria Generale, l'albo delle associazioni non aventi fini di lucro operanti nel Comune di Reggio Calabria. L'albo è ripartito per ciascuna Commissione Consiliare permanente, in ragione della materia alla stessa attribuita dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 09.04.1993 ed integrato con delibera nr. 32 del 19.05.1994, nr 52 del 31.07.1995, nr 20 del 06.08.2001, nr 53 del 22.10.2002, nr 48 del 28.08.2007 e nr 15 del 12.07.2011.

2. Ogni associazione o organismo ha diritto di iscrizione all'albo per una sola delle materie di cui al precedente comma 1, con automatica inclusione nella corrispondente Consulta di cui al successivo articolo 8.

3. L'iscrizione all'albo, al ricorrere delle condizioni, consegue di diritto all'istanza scritta presentata all'ufficio del Segretario Generale, previa indicazione:

a) del nominativo e dei recapiti del responsabile dell'associazione ovvero del suo rappresentante legale pro-tempore, incaricato ad intrattenere rapporti con il Comune di Reggio Calabria;

b) dell'indirizzo della sede sociale dell'associazione;

c) della materia di prevalente attività, in relazione a quelle di competenza di ciascuna Commissione Consiliare;

4. All'istanza di iscrizione all'albo, compilata secondo il modello redatto dal Segretario Generale, deve essere allegato l'elenco degli associati, compilato da



generalità ed indirizzi, nonché della relativa carica sociale ricoperta e copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione e dell'ultimo bilancio approvato.

5. Ogni associazione, con cadenza annuale o al ricorrere delle condizioni, è tenuta a comunicare, tempestivamente, per iscritto ogni modifica relativa alle informazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla sua approvazione la copia del bilancio sociale ed una relazione sull'attività svolta.

6. Il Segretario Generale, ovvero il funzionario da questo espressamente delegato:

- a) cura ogni connesso adempimento per la costituzione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'albo da effettuarsi nel sito dell'Amministrazione, ripartito secondo quanto indicato al comma 1;
- b) verifica periodicamente e comunque annualmente il possesso o il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo;
- c) per le finalità di cui al presente articolo, propone alla Giunta Comunale l'adozione della relativa delibera di costituzione o modificazione della formazione dell'albo.

Art. 5 – Diritto di partecipazione

1. Ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 11 dello Statuto, ogni Commissione Consiliare, previa intesa con il Sindaco o Assessore delegato, redige, in ragione dell'argomento da trattare, il calendario delle audizioni delle associazioni iscritte all'albo, attraverso l'invito ai rappresentanti di cui all'articolo 4 comma 3 lettera a).

2. Ai sensi del comma 1, costituiscono atti di carattere generale quelle indicati all'articolo 42 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

3. L'invito di cui al comma 1, formalizzato a cura del competente Presidente della Commissione, deve essere inviato per e-mail almeno cinque giorni antecedenti la data di audizione, salvi i motivati casi d'urgenza.

4. L'invito deve essere accompagnato dalla relativa documentazione correlata all'argomento ovvero deve essere indicato il luogo e l'orario dov'è possibile prenderne visione ovvero estrarne copia, secondo le vigenti disposizioni.

5. I rappresentanti di cui al precedente comma 1, possono delegare per iscritto altro componente dell'associazione all'audizione ovvero farsi assistere da altro socio; inoltre, possono depositare documenti e memorie, se valutati idonei e pertinenti all'argomento da trattare dalla stessa Commissione.

6. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

Art. 6 – Andamento audizione

1. L'andamento delle audizioni deve essere verbalizzato e reso pubblico, secondo la modalità dell'articolo 5, comma 6, entro dieci giorni dalla conclusione.

2. La Commissione in sede di approvazione definitiva dell'atto sottoposto ad audizione ai sensi dell'articolo 5, è tenuta a motivare in ordine alle osservazioni, deduzioni e proposte di modifica avanzate dalle associazioni e non accolte.



Art. 7 – Volontariato e Cooperative Sociali

1. In attuazione del terzo comma dell'art. 11 dello Statuto, il Comune valorizza e sostiene l'attività delle associazioni di volontariato e delle cooperative speciali che perseguono finalità di solidarietà, promozione umana e integrazione sociale che posseggono i requisiti previsti dalle leggi 11/8/91 n. 266 e 28/11/91 n. 381 ed operano nei settori in esse indicati.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste nell'articolo 4, possono richiedere l'iscrizione all' albo.

CAPO II - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

Art. 8 – Le Consulte

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, i rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 2 , fanno parte di una delle seguenti Consulte:
 - a) Consulta “assetto del territorio”,
 - b) Consulta “programmazione e i servizi generali”;
 - c) Consulta “politiche sociali e del lavoro”, competente anche per le politiche per la famiglie e la legalità;
 - d) Consulta “ Lavoro sviluppo e risorse U.E.”.
2. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 7, fanno parte della Consulta di cui alla precedente lettera c).
3. La partecipazione alle Consulte è volontaria e gratuita, nessun soggetto può fare parte di più consulte.
4. Sono organi di ciascuna consulta di cui ai commi 1 e 2 che precedono, l'Assemblea, il Comitato Esecutivo ed il Presidente.
5. Il Sindaco o l'Assessore delegato partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto.
6. Le Consulte Comunali seguono l'operato della Amministrazione Comunale ed in particolare, hanno il compito di:
 - a) dare impulso al fine di effettuare studi e ricerche;
 - b) contribuire, attraverso la rispettiva attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti dalla Amministrazione Comunale al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita nella città;
 - c) cooperare con organismi aventi finalità analoghe;
 - d) denunciare situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e bisogni dei cittadini;

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti indicati dalle Associazioni e si riunisce, in idoneo locale messo a disposizione dal Comune, per iniziativa del Presidente o quando 1/5 dei componenti ne faccia espressa richiesta.
2. Le riunioni sono pubbliche e s'intendono valide:



- a) in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei componenti più uno;
- b) in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, con la presenza almeno di 1/3 degli aventi diritto.

3. Ogni rappresentante esprime un voto.

4. Le deliberazioni sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora ed il luogo, è comunicato ai componenti per email ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione.

6. I verbali delle sedute vengono approvati e sottoscritti nella stessa seduta della riunione, sono redatti da un dipendente comunale di categoria non inferiore alla B o superiore alla C, che svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto. Egli è individuato dal Segretario Comunale.

7. I verbali, entro i due giorni successivi, sono trasmessi, a cura del segretario verbalizzante, al Sindaco, alla competente Commissione Consiliare, al Segretario Generale ed al Comitato Esecutivo.

Art 10 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo della Consulta, costituito da sei componenti eletti dall'Assemblea con le modalità di cui al successivo articolo.

2. Le modalità di convocazione, verbalizzazione e di deliberazione del Comitato Esecutivo sono quelle previste per l'Assemblea.

Art.11 - Presidente

1. Alla prima convocazione delle Assemblee per la ratifica dei componenti e l'elezione del rispettivo Presidente e Comitato Esecutivo provvede il Sindaco con comunicazione per email con almeno quindici giorni di preavviso. Alla comunicazione deve essere allegato l'elenco dei componenti la Consulta con corrispondente associazione rappresentata ed i relativi recapiti di posta elettronica. Il Sindaco o l'Assessore delegato con l'assistenza del Segretario Generale dirige la riunione.

2. Ciascun componente della Consulta, nei due giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea, può avanzare la propria candidatura all'indirizzo email indicato nella comunicazione di cui al comma che precede, secondo la compilazione del modello predisposto dal Segretario Generale. La candidatura deve essere sottoscritta almeno dal 5% dei componenti l'Assemblea stessa.

3. L'elezione avviene con votazione segreta su una scheda contenente i nominativi delle candidature validamente proposte sulla quale apporre la preferenza. Risulta eletto Presidente colui il quale ottiene il maggior numero di voti, vicepresidente chi riporterà più voti dopo il Presidente e componente del Comitato gli ulteriori quattro maggiormente votati. In caso di parità di voti risulterà eletto il più giovane.

4. Il Presidente, il vice presidente restano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta.



5. Il Presidente, o in caso di assenza il vicepresidente, ha la rappresentanza della Consulta, convoca l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo e ne coordina i lavori, relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.

Art. 12 – Coordinamento delle Consulte e Pareri

1. Ai fini del terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto è costituito il coordinamento delle Consulte di cui all'articolo 8, formato dai Comitati Esecutivi di cui all'articolo 10. Il Coordinamento è convocato e presieduto, senza diritto di voto, dal Sindaco o Assessore delegato che dirige i lavori con l'ausilio del Segretario Generale.

2. Il parere del Coordinamento di cui al comma 1, è obbligatoriamente richiesto, per i seguenti atti generali, prima che gli stessi siano adottati dalla Giunta e, quindi, discussi nella competente Commissione consiliare:

- a) piano pluriennale degli investimenti;
- b) piano dei trasporti e del traffico;
- c) piano commerciale e dei servizi;
- d) programma delle opere pubbliche.

3. Per quanto precede, almeno quindici giorni prima della convocazione, presso l'ufficio del Segretario Generale è deposita copia dello schema di provvedimento generale per il quale è richiesto il parere.

3. Per la validata della seduta si applica la previsione di cui all'articolo 9 comma 2.

4. Ogni rappresentante del Coordinamento esprime un voto favorevole o contrario.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'oggetto della seduta, la data, l'ora ed il luogo, è comunicato per email ai componenti di cui al comma 1 del presente articolo.

7. I verbali delle sedute vengono approvati e sottoscritti nella stessa seduta della riunione, sono redatti da un dipendente comunale, individuato dal Segretario Comunale, che svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto.

8. I verbali, entro i due giorni successivi, sono trasmessi, a cura del segretario verbalizzante, al Sindaco ed al Segretario Generale.

9. La Giunta, in sede di approvazione dell'atto di cui al presente articolo, dà evidenza delle risultanze di cui al parere richiesto.

Art. 13 – Conferenza annuale di bilancio

1. La conferenza annuale di cui all'art. 13 dello Statuto deve tenersi almeno 10 giorni prima dell'approvazione da parte della Giunta dello schema di bilancio preventivo e dei correlati documenti.

2. All'indizione della conferenza provvede il Sindaco mediante comunicazione ai soggetti iscritti all'Albo di cui agli articolo 4 e 8 e contestuale avviso pubblicato sul sito del Comune.

3. Le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo di svolgimento, del giorno e dell'ora di convocazione.



3. Dalla data di cui al comma 2, deve essere depositato, presso l'ufficio del Segretario Generale, copia della proposta di cui al comma 1.

4. La conferenza è pubblica, presieduta dal Sindaco che ne dirige i lavori e l'andamento degli stessi ed è verbalizzata dal Segretario Comunale. Alla stessa devono altresì partecipare l'Assessore al bilancio ed il dirigente del servizio finanziario che sono tenuti a fornire i chiarimenti tecnici e normativi richiesti.

5. Con regolamento da adottarsi a cura della Giunta, sentito il Coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1 e la Consulta di cui all'articolo 30 comma 5, sono stabilite le modalità ed i termini per la disciplina dell'organizzazione e conduzione della conferenza, con riguardo, fra l'altro:

a) alla procedura per presentare proposte scritte e la relativa preliminare istruttoria per verificarne all'ammissibilità sulla base dei seguenti criteri:

- i. Fattibilità giuridica e tecnica;
- ii. Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- iii. Fattibilità economica-finanziaria;
- iv. Caratteristica dell'innovazione.

b) all'ordine ed alla durata degli interventi;

c) alla discussione e trattazione a cura degli Organi comunali competenti di motivate proposte di modifica rispetto ai documenti di cui al comma 3, fermo quanto indicato alla precedente lettera a);

d) le ulteriori forme di pubblicità in relazione all'indizione ed alle risultanze della conferenza.

6. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio, motiva puntualmente e per esteso in ordine alle ragioni del mancato accoglimento di proposte avanzate ai sensi della precedente lettera b).

CAPO III - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 14 – Istanze

1. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b), c) e d) possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere la ragione dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.

2. Le istanze vanno presentate, o anche inviate a mezzo posta elettronica, all'ufficio del Capo di Gabinetto del Sindaco, ovvero al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, e devono essere sottoscritte dagli interessati con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

3. Le istanze sono trasmesse immediatamente al Sindaco ed al dirigente del settore dell'Amministrazione competente per materia il quale è tenuto a relazionare in ordine alla questione prospettata nell'istanza nel termine massimo di quindici giorni.

4. La relazione del dirigente di settore e la risposta del Sindaco, che deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati a seguito dell'istanza ovvero le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti richiesti, sono depositati, entro il termine



massimo di trenta giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza, presso l'ufficio di cui al comma 2 che provvede a darne immediata notizia agli interessati.

5. Su motivata valutazione del Sindaco, l'istanza può essere inoltrata al Presidente del Consiglio Comunale e quindi trattata alla stregua di una petizione.

Art. 15 – Petizioni

1. Possono presentare petizioni al Consiglio Comunale per sollecitarne l'intervento in questione di interesse generale:

a) almeno tre associazioni iscritte all'Albo, aventi, cumulativamente, non meno di 500 associati per come rilevabile sulla base della documentazione di cui all'articolo 4 comma 4;

b) almeno 500 cittadini di cui all'articolo 1 comma 3 lettera a).

2. Le firme sono apposte su fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Petizione popolare al Consiglio Comunale per sollecitare l'intervento in ordine..." completata dal titolo della petizione scelto dai proponenti.

3. All'atto del deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, devono altresì essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla petizione.

4. Copia del testo della petizione è trasmessa, a cura del Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione consiliare competente per materia il quale, entro il termine massimo di trenta giorni, è tenuto a convocare una seduta della Commissione alla quale devono essere invitati a partecipare i rappresentanti dei proponenti la petizione.

5. La Commissione può concordare con i proponenti il testo di una risoluzione che è trasmessa al Presidente del Consiglio ed Sindaco per essere inserita all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale o, in ogni caso, in una seduta da tenersi entro due mesi.

6. Ove la maggioranza della Commissione consiliare non ritenga di aderire alle indicazioni contenute nella petizione la trasmette al Presidente del Consiglio ed al Sindaco unitamente alle proprie osservazioni e deduzioni. In tal caso la discussione della petizione, nel testo formulato dai proponenti, deve essere inserita all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio Comunale da tenersi entro un mese.

7. Qualora il Consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione relativa deve essere adeguatamente motivata e pubblicizzata.

8. Le petizioni regolarmente presentate devono, comunque, essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun Consigliere può richiedere al Presidente del Consiglio l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta.



Art. 16 – Proposte

1. Possono presentare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi da parte degli organi comunali:

- a) almeno tre associazioni iscritte all'Albo, aventi, cumulativamente, almeno 250 associati per come rilevabile sulla base della documentazione di cui all'articolo 4 comma 4;
- b) almeno 250 cittadini di cui all'articolo 1 comma 3 lettera a).

2. Le firme sono apposte su fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Proposta popolare al Consiglio Comunale per sollecitare l'intervento in ordine..." completata dal titolo della proposta scelto dai proponenti.

3. All'atto del deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, devono altresì essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla proposta.

4. Copia del testo della proposta è trasmessa, a cura del Segretario Generale, al Sindaco e, ove di competenza del Consiglio comunale, anche al Presidente del Consiglio. L'organo competente per materia, Consiglio o Giunta, entro il termine di trenta giorni, è tenuto ad indire una riunione alla quale devono essere invitati a partecipare i rappresentanti dei proponenti la proposta.

5. Entro i successivi trenta giorni se l'atto proposto è di competenza della Giunta, ovvero 60 giorni, se di competenza del Consiglio, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio, comunicano ai proponenti l'adozione dello stesso ovvero motivano il differimento o la non adesione alla proposta.

Art. 17 – Iniziativa per atti di competenza del Consiglio

1. Possono proporre l'adozione di atti di competenza del Consiglio Comunale con la presentazione di un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa:

- a) non meno tre associazioni iscritte all'Albo, aventi, cumulativamente, almeno 500 associati per come rilevabile sulla base della documentazione di cui all'articolo 4 comma 4;
- b) almeno 500 cittadini di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

2. La proposta è sottoscritta su appositi fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Iniziativa relativa a ..." completata dal titolo della stessa scelto dai proponenti.

3. All'atto del deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, devono altresì essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla iniziativa.



4. Copia del testo della proposta è trasmessa, a cura del Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della Commissione consiliare competente per materia il quale, entro il termine massimo di trenta giorni, è tenuto a convocare una seduta della Commissione alla quale devono essere invitati a partecipare i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa.

5. La Commissione consiliare può concordare con i proponenti un nuovo testo che è trasmesso al Presidente del Consiglio ed Sindaco per essere inserito all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale o, in ogni caso, in una seduta da tenersi entro un mese.

6. Ove la Commissione consiliare non ritenga aderire alle indicazioni contenute nella proposta di atto la trasmette al Sindaco unitamente alle proprie osservazioni e deduzioni. In tal caso la discussione dell'iniziativa, nel testo formulato dai proponenti, deve essere inserita all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio Comunale da tenersi entro due mesi. A tale seduta di Consiglio deve partecipare un rappresentante dei proponenti che ha diritto di prendere la parola ed illustrare le finalità ed i contenuti dell'iniziativa.

CAPO IV - CONSULTAZIONI E REFERENDUM

Art. 18 - Consultazione popolare

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, prima di assumere iniziative in ordine a qualsiasi questione di rilievo per la vita della comunità, possono decidere di indire forme di consultazione popolare di cui all'articolo 2.

2. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati delle altre forme di consultazione deve essere data lettura al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

3. La consultazione popolare, tramite assemblea pubblica, può essere avanzata:

a) almeno da cinque associazioni iscritte all'Albo, aventi, cumulativamente, almeno 400 associati per come rilevabile sulla base della documentazione di cui all'articolo 4, comma 4;

b) almeno da 400 cittadini di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

4. Le firme sono apposte su fogli, vidimati prima del loro uso da parte del Segretario Generale, di dimensione uguale a quello della carta bollata e recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Richiesta di consultazione popolare sul tema..." completata dalla indicazione del tema scelto dai richiedenti.

5. All'atto del deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, devono, altresì, essere indicate le generalità di tre rappresentanti dei proponenti e l'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla consultazione popolare.

6. Copia della richiesta è trasmessa, a cura del Segretario Generale, al Sindaco che provvede a convocare l'assemblea entro trenta giorni, ovvero sessanta giorni se sussistono particolari problemi organizzativi e/o motivati impedimenti istituzionali da parte del Sindaco.



7. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, possono intervenire previa registrazione effettuata in anticipo secondo le modalità rese note dal Segretario Generale. Contestualmente, ove s'intenda presentare un documento alla valutazione dell'Assemblea, copia di esso deve essere depositato, con l'espressa indicazione se esso debba essere messo in votazione. Nel rispetto della libertà di opinione di ognuno, ogni intervento deve essere contenuto entro tre minuti, con esclusione delle previsioni del comma successivo.

8. L'assemblea popolare è presieduta dal Sindaco, o da un Assessore delegato, con l'ausilio del Segretario Generale. L'Assemblea è aperta e conclusa dal Sindaco, ed è introdotta da una relazione svolta da un rappresentante designato dai richiedenti.

9. Ognuno dei partecipanti all'assemblea di cui al precedente comma 5, può proporre documenti da sottoporre alla discussione e votazione dell'assemblea che approva a maggioranza dei partecipanti con votazione palese per alzata di mano.

10. Dei documenti discussi ed approvati deve essere data lettura al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

Art. 19 – Consultazioni tramite questionari

1. Quando si tratti di acquisire l'opinione dei cittadini, ovvero di verificare il livello della qualità dagli stessi percepita in ordine a taluni servizi comunali, possono essere condotte specifiche indagini demoscopiche su un campione rappresentativo della comunità locale o parte di essa.

2. A fini del comma che precede, costituisce norma di principio quanto indicato dalla direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini e dalla direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti. La consultazione può avvenire anche con l'impiego delle tecnologie informatiche.

3. La richiesta di consultazione da svolgere tramite questionario può essere avanzata dai soggetti e con le modalità indicate al precedente articolo 18, allegando copia del relativo questionario.

4. L'Ufficio del Gabinetto del Sindaco, d'intesa con l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, concorda, entro trenta giorni, con i proponenti i termini e le modalità di conduzione della consultazione che deve essere conclusa entro i successivi trenta giorni.

5. I risultati delle consultazioni sono resi pubblici dandone lettura al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e devono essere pubblicati sul sito dell'Amministrazione.

Art. 20 – Iniziativa del referendum

1. Lo Statuto indica le materie per le quali può essere indetto referendum consultivo ed i relativi soggetti ai quali è riconosciuta l'iniziativa di promuoverlo.



Art. 21 - Proposte di referendum

1. Le proposte di referendum devono contenere precise indicazioni dell'argomento o dei provvedimenti amministrativi a cui si riferiscono e devono essere formulate in termini tali da consentire risposte chiare ed univoche ai cittadini.
2. Le proposte di referendum possono essere articolare in più domande, comunque non superiori a cinque, riferite alla questione oggetto del referendum.

Art. 22 – Iniziativa del referendum da parte dei cittadini

1. L'iniziativa di referendum da parte di almeno il 5% dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune si esercita mediante deposito, presso l'ufficio del Segretario Generale, di una scheda contenente l'indicazione dell'argomento ovvero dei provvedimenti amministrativi cui si riferisce la proposta referendaria nonché il testo dei quesiti che si intendono sottoporre agli elettori, sottoscritta da dieci rappresentanti il Comitato Promotore.
2. Copia della scheda e del testo dei quesiti sono trasmesse alla Commissione competente per materia, che si pronuncia sull'ammissibilità del referendum proposto nel termine di dieci giorni.
3. Prima di pronunciarsi definitivamente, la Commissione può invitare i rappresentanti il Comitato Promotore a modificare il testo dei quesiti per renderli più chiari ed intelligibili. Ove i rappresentati il Comitato Promotore non accettino di concordare le modifiche suggerite, la Commissione, sentito il Segretario Generale, deve comunque pronunciarsi sull'ammissibilità nel termine di cui al comma precedente.
4. La raccolta delle sottoscrizioni non può essere avviata fino a che la Commissione di cui al comma 3 non abbia espresso il proprio parere sulla ammissibilità della proposta referendaria che va trasmessa al Sindaco e comunicata al Comitato dei promotori.
5. Le sottoscrizioni di almeno il 5% di elettori devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata recanti nella parte superiore di ciascuno la dicitura "Referendum consultivo (o propositivo) relativo a..." completata con l'indicazione della questione oggetto del referendum scelta dai promotori. Tali fogli, prima del loro uso, devono essere vidimati da parte del Segretario Generale del Comune.
6. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate con le modalità e dai soggetti indicati dalla legge compresi i funzionari comunali ed i segretari di Circostrizione appositamente delegati dal Sindaco.
7. L'accertamento dell'iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori e della regolare autenticazione delle firme è demandato all'Ufficio Elettorale comunale che deve provvedere nel termine di venti giorni dal loro deposito presso l'ufficio del Segretario Generale.
8. Ai fini del computo del numero di sottoscrittori necessari a raggiungere la percentuale del 5% richiesta dallo statuto, si fa riferimento al numero complessivo



iscritti nelle liste elettorali del Comune risultante al 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui è proposto il referendum.

9. La proposta di referendum non può aver corso se le firme sono state apposte su fogli vidimati dal Segretario Generale in data antecedente di quattro mesi rispetto al deposito di cui al precedente comma 1.

Art. 23 – Indizione referendum

1. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve svolgersi in una sola domenica ricompresa tra il 60° e il 90° giorno dalla data in cui:

- è divenuta esecutiva la delibera del Consiglio Comunale;
- l'ufficio elettorale ha comunicato al Sindaco l'avvenuta verifica del numero di firmatari e della regolare sottoscrizione degli elettori nel caso di referendum d'iniziativa popolare.

2. Nel caso in cui, per l'applicazione dei termini di cui al comma precedente, il periodo di tempo intercorrente tra il possibile svolgimento di due referendum promossi su differenti questioni da soggetti diversi è inferiore a 90 giorni, la data di svolgimento del referendum promosso successivamente viene posticipata ad una domenica ricompresa tra il 60° ed il 90° giorno successivo alla data dell'ultimo giorno utile per il suo svolgimento ai sensi del precedente comma.

3. Rispetto al referendum di iniziativa del Consiglio Comunale va comunque data precedenza allo svolgimento di iniziativa popolare anche se promosso successivamente.

4. Nel corso dello stesso anno solare non possono essere svolti più di due referendum.

Art. 24 – Avviso del referendum

1. Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante pubblicazione di un avviso, entro il 30° giorno antecedente a quello della votazione, nel sito dell'Amministrazione ed ogni altra forma pubblicitaria ritenuta idonea.

Art. 25 – Schede del referendum

1. L'ufficio elettorale del Comune provvede alla stampa delle schede elettorali contenenti i quesiti formulari con accanto lo spazio per la risposta dei cittadini. Le facciate posteriori delle schede dovranno essere stampate in modo tale da non poter essere riconosciute una volta piegate.

2. Le operazioni elettorali sono limitate ad una sola domenica e si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.

3. Gli uffici elettorali di sezione devono essere ubicati in idonei locali comunali e dotati di almeno una cabina elettorale in modo da garantire la segretezza del voto.

4. L'ufficio elettorale del Comune provvede a fornire ai Presidenti di sezione le urne per la raccolta delle schede, i timbri di gomma per l'annullamento delle schede utilizzate, l'elenco aggiornato di tutti coloro che hanno diritto ad esprimere il voto, le matite copiative che devono essere usate dai votanti, copia del modello



riepilogativo dei risultati delle operazioni elettorali, le buste necessarie alla raccolta e trasmissione del materiale previsto al successivo articolo 26.

5. Gli uffici elettorali di sezione sono composti da tre membri, un presidente e due scrutatori, nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali che ne fanno richiesta.

6. I rappresentanti del Comitato promotore dei referendum possono designare un proprio delegato affinché assista a tutte le operazioni elettorali.

Art. 26 – Operazioni referendarie

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione procedono alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura dei seggi e redigono verbale dei risultati elettorali che deve essere sottoscritto da almeno uno scrutatore.

2. Il delegato del comitato promotore ha diritto di far constatare a verbale le proprie osservazioni, deduzioni e contestazioni in ordine alle operazioni elettorali cui ha assistito.

3. Il verbale e le schede scrutinate sono trasmessi immediatamente all'ufficio elettorale comunale in busta chiusa e sigillata i cui lembi sono timbrati e firmati dal Presidente e da almeno uno scrutatore.

4. L'elenco degli aventi diritto al voto, le schede non utilizzate sono trasmesse all'ufficio elettorale in una distinta busta chiusa e sigillata.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 27 – Esercizio del voto per i non iscritti nelle liste elettorali

1. I soggetti indicati all'articolo 1, comma 3, lettera a), non iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere di esercitare la partecipazione al referendum, previa compilazione di apposita domanda avanzata al Sindaco.

2. L'elenco degli elettori del Comune di Reggio Calabria verrà integrato con i nominativi dei soggetti di cui al comma 1, secondo la disciplina prevista dalla Giunta.

Art. 28 – Propaganda

1. Il Comune predispone, almeno un mese prima dello svolgimento, appositi spazi pubblicitari all'interno del proprio sito istituzionale, nei quali i promotori possono divulgare gratuitamente contenuti promozionale ed informativi, previa validazione da parte del Segretario Generale.

Art. 29 – Conferenza annuale dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani.

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Sindaco convoca una conferenza dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 30 – Disposizioni finali



1. La Giunta delibera la procedura di iscrizione all'Albo delle Associazioni e delle Consulte.
2. Entro 60 giorni dalla conclusione della procedura di cui al comma 1, la Giunta costituisce l'Albo delle Associazioni e delle Consulte.
3. Il presente Regolamento può essere variato anche su motivata deliberazione assunta all'unanimità dal Coordinamento delle Consulte
4. La Giunta, sentito il Coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1 e la Consulta di cui al comma 5, previo conforme parere della Commissione Consiliare competente in materia di bilancio, adotta il regolamento per la realizzazione e divulgazione del bilancio sociale, secondo la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche.
5. La Giunta entro 120 giorni, con apposito regolamento, istituisce la Consulta permanente per "Lo sviluppo economico e la qualità dei servizi comunali". Essa:
 1. costituisce una sede stabile di consultazione, principalmente, per la definizione e la valutazione:
 - a) dell'organizzazione, regolamentazione ed erogazione dei servizi pubblici comunali e relativo piano tariffario;
 - b) della valorizzazione e promozione della potenzialità delle attività imprenditoriali e delle cultura della legalità;
 2. si articola, oltre che nella sessione plenaria, in ciascuna sezione di cui alle successive lettere a) e b).
 3. è presieduta dal Sindaco ed è composta, a titolo gratuito,:
 - a) dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, o suo delegato e da cinque rappresentanti individuati tra i componenti il rispettivo Consiglio Camerale;
 - b) dai rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d);
 - c) dai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, dal Capo di Gabinetto del Sindaco, dal Direttore Generale ovvero dal Segretario Generale del Comune e da altro funzionario o dirigente individuato dal Sindaco.
 - d) dal Presidente e dal vice presidente del comitato esecutivo della Consulte di cui all'articolo 8 c. 1 lette. b e d
6. La Giunta entro 120 giorni, con apposito regolamento, istituisce, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 della legge della Regione Calabria n. 19/2002, l'Urban center, quale Comitato per la partecipazione alla redazione degli atti di pianificazione e di progettazione, pubblica e privata, che prefigurino una significativa trasformazione del territorio. Esso,
 1. costituisce una sede stabile di consultazione, principalmente, per la definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale;
 2. è presieduto dal Sindaco o dall'assessore competente per delega, e è composta, a titolo gratuito,:
 - a) dal Presidente della Commissione consiliare "assetto del territorio"



- b) da rappresentanti delle associazioni di categoria, dei consumatori e degli ordini professionali,
- c) dal Rettore dell'Università Mediterranea ovvero da un suo incaricato, di volta in volta indicato.
- d) dal presidente e dal vice presidente del comitato esecutivo della Consulte di cui all'articolo 8 c. 1 lette. a)

7. Alle riunioni degli organismi di cui ai commi 5 e 6, in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati, a titolo esemplificativo, altri rappresentanti della governance comunale, esponenti di altre Amministrazioni, del sistema dell'istruzione, dell'università e dell'informazione.

